

**RINNOVO DELLA CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI
VICENZA E IL TRIBUNALE DI VICENZA PER LO
SVOLGIMENTO DEL LAVORO DI PUBBLICA UTILITA' AI
SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D. L.VO 28 AGOSTO 2000, N. 274, E
2 DEL DECRETO MINISTERIALE 26 MARZO 2001**

ALLEGATO ALLA DELIB. DI G.C.

N. 69/68645 DEL 15/5/18

PREMESSO

IL PRESIDENTE

Bulfozzi

IL SEGRETARIO GENERALE

- che a norma dell'art. 54 del D.L.vo 28 agosto 2000, n.274, il giudice di pace può applicare, su richiesta dell'imputato la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;
- che analoga possibilità è prevista per coloro i quali siano stati condannati per la contravvenzione di cui all'art. 186 C.d.S., con destinazione preferibilmente a settori della sicurezza ed educazione stradale;
- che l'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54, comma 6, del citato Decreto legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicati nell'art.1, comma1, del citato decreto ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;
- che il Ministro della Giustizia con l'allegato atto ha delegato i Presidenti dei Tribunali alla stipula delle convenzioni in questione;
- che l'Ente presso il quale potrà essere svolto il lavoro di pubblica utilità rientra tra quelli indicati nell'art. 54 del citato Decreto Legislativo;

TRA

il MINISTERO DELLA GIUSTIZIA che interviene al presente atto nella persona del dott. Alberto Rizzo Presidente del Tribunale di Vicenza sito in Via E. Gallo, 24 C.F. 80021970241, giusta la delega di cui in premessa

E

il COMUNE DI VICENZA nella persona della dott.ssa Micæla Castagnaro, dirigente della direzione “Risorse Umane, Organizzazione, Segreteria Generale e Partecipazione” del Comune di Vicenza la quale dichiara di intervenire in quest’atto in nome, per conto ed in rappresentanza del Comune di Vicenza, con sede Corso A. Palladio, 98, ai sensi dell’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Il Comune di Vicenza consente che n. 9 (nove) condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 54 del decreto legislativo citato in premessa, prestino contemporaneamente presso di sé attività non retribuita in favore della collettività. I soggetti devono essere **residenti nel Comune di Vicenza**. La presente convenzione può avere ad oggetto esclusivamente l’esecuzione della sanzione di lavori di pubblica utilità irrogata per i reati di cui all’**art. 186 del codice della strada**. Il Comune di Vicenza specifica che presso le sue strutture l’attività non retribuita in favore della collettività, in conformità con quanto previsto dall’art. 1 del decreto ministeriale citato in premessa, ha ad oggetto prestazioni di pubblica utilità pertinenti la specifica professionalità dei condannati.

L’assegnazione dei condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità presso il Comune di Vicenza è in ogni caso subordinata al preventivo assenso dell’Ente stesso.

ART.2

L’attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nella sentenza di condanna, nella quale il giudice, a norma dell’art. 33, comma 2, del citato decreto legislativo, indica il tipo e la durata del lavoro di pubblica utilità.

ART. 3

Il Comune di Vicenza, che consente alla prestazione dell’attività non retribuita, individua nei Direttori dei settori:

“Biblioteca Civica Bertoliana”;

“Cultura, Promozione della Crescita e Musei”;

“Provveditorato, Gare e Contratti”;

“Tributi”;

responsabilità, a termini di legge, delle persone preposte, secondo il relativo ordinamento, al funzionamento dell'ente.

ART. 8

La presente convenzione avrà durata di tre anni a decorrere dal **2 giugno 2018 e sino all'1 giugno 2021.**

Copia della presente convenzione viene trasmessa alla cancelleria del Tribunale, per essere inclusa nell'elenco degli enti convenzionati di cui all'art. 7 del decreto ministeriale citato in premessa, nonché al Ministero della Giustizia – Direzione generale degli affari penali.

Per il Tribunale di Vicenza

Per il Comune di Vicenza

Vicenza,

“ Patrimonio, Espropri e Servizi Abitativi”;

“Sportello Unico Edilizia Privata, Attività Produttive e Commercio”;

“ Mobilità e Trasporti;

“Servizi Scolastici, Educativi e sport” – competenza “servizi scolastici” (limitatamente a personale da impiegare presso le cucine), le persone incaricate di coordinare la prestazione dell’attività lavorativa dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni.

ART. 4

Durante lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità, il Comune di Vicenza si impegna ad assicurare il rispetto delle norme e la predisposizione delle misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei condannati, curando altresì che l’attività prestata sia conforme a quanto previsto dalla convenzione.

In nessun caso l’attività potrà svolgersi in modo da impedire l’esercizio dei fondamentali diritti umani o da ledere la dignità della persona.

Il Comune di Vicenza si impegna altresì a che i condannati possano fruire del trattamento terapeutico e delle misure profilattiche e di pronto soccorso alle stesse condizioni praticate per il personale alle proprie dipendenze, ove tali servizi siano già predisposti. I condannati dovranno essere in possesso dell’attestazione di partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza.

ART.5

E’ fatto divieto al Comune di Vicenza di corrispondere ai condannati una retribuzione, in qualsiasi forma, per l’attività da essi svolta.

E’ obbligatoria ed è a carico del Comune di Vicenza l’assicurazione dei condannati contro gli infortuni e le malattie professionali nonché riguardo alla responsabilità civile verso i terzi.

ART. 6

I soggetti indicati, ai sensi dell’art. 3 della presente convenzione, di coordinare le prestazioni lavorative dei condannati e di impartire a costoro le relative istruzioni dovranno redigere, terminata l’esecuzione della pena, una relazione che documenti l’assolvimento degli obblighi inerenti il lavoro svolto del condannato.

ART.7

Qualsiasi variazione o inosservanza delle condizioni stabilite dalla presente convenzione potrà comportare la risoluzione della stessa da parte del Ministero della Giustizia o del Presidente del Tribunale da esso delegato, salve le eventuali